



Allegato a prot. n. [da segnatura] /RI del [da segnatura]

Acquisto di materiale per lo smaltimento rifiuti (fusti e taniche UN, granulare assorbente) per la Sezione Laboratori, sedi di Genova, Savona, Torino. Autorizzazione alla Trattativa diretta sul MePA con la Società Ecoplast 2000 S.a.s., C.F./P.IVA 05760021005, sede legale via Gioele Solari 124, 00166 Roma (RM).

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG Z093B702B3

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto della trattativa è la fornitura di materiale per lo smaltimento rifiuti derivanti dalle attività analitiche svolte dai Laboratori Chimici delle Dogane di Genova, Savona e Torino.

Viene elencato nella tabella seguente, nella quale è riportato il materiale per il quale si richiede la fornitura nel più breve termine possibile, e per il quale è garantito l'acquisto:

Nr.	Descrizione prodotto	Codice	Fornitore di riferimento	Quantità	Sede destinazione
1	Fusti smaltimento rifiuti 60 lt omologati UN	004907	Ecoplast 2000 S.a.s.	10	Laboratorio Chimico Savona
2	ASSORBENTE IN GRANULI 60 lt	001287	Ecoplast 2000 S.a.s.	3	Laboratorio Chimico Savona
3	Fusti smaltimento rifiuti 60 lt omologati UN	004907	Ecoplast 2000 S.a.s.	10	Laboratorio Chimico Torino
4	Tanica tappo contenitore rifiuti speciali omologata UN 20 lt - colore BLU	005041	Ecoplast 2000 S.a.s.	20	Laboratorio Chimico Torino
5	Tappo DIN.51 sigillo senza sfiato nero	006243	Ecoplast 2000 S.a.s.	20	Laboratorio Chimico Torino
6	Tanica tappo contenitore rifiuti speciali omologata UN 5 lt - colore BLU	005039	Ecoplast 2000 S.a.s.	20	Laboratorio Chimico Genova
7	Tappo DIN.51 sigillo senza sfiato nero	006243	Ecoplast 2000 S.a.s.	20	Laboratorio Chimico Genova
8	Contenitore per materiale sanitario 60 lt	006253	Ecoplast 2000 S.a.s.	20	Laboratorio Chimico Genova

Il servizio sarà reso concordando i tempi e le modalità con i funzionari referenti dei Laboratori, nello specifico:

Laboratorio Chimico di Genova

Via Rubattino, n. 4, 16129 - Genova (GE)

Referente: **Dott. Mauro Mezzanotte**

mail: mauro.mezzanotte@adm.gov.it

dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it

Laboratorio Chimico di Savona

Piazza Pippo Rebagliati, n. 5, 17100 - Savona (SV)

Referente: **Dott. Paolo Bresciani**

mail: paolo.bresciani@adm.gov.it

dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.savona@adm.gov.it

Laboratorio Chimico di Torino

Corso Sebastopoli, n. 3, II piano, 10134 - Torino (TO)

Referente: **Dott.ssa Claudia Zedda**

telefono diretto: 011 0369206

mail: claudia.zedda@adm.gov.it

dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it

La Vs Offerta n. 1179 del 31/05/2023 e presa in carico al protocollo n. 119044 / RU del 05/06/2023, costituisce parte integrante del presente contratto.

Le consegne dovranno essere effettuata al piano e si intendono comprensive dei contributi ambientali conai previsti e delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali indicati, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Art. 2 - Valore del contratto

L'importo a base dell'offerta per il servizio e la fornitura richiesta ammonta a € 1.346,95 (Euro milletrecentoquarantasei/95) oltre IVA;

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z093B702B3**.

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula e il servizio dovrà essere effettuato **entro 30 giorni lavorativi** dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 4 - Modalità di risposta alla trattativa diretta

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) L'autocertificazione dei requisiti generali, Allegato 1, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- b) La dichiarazione di tracciabilità finanziaria, Allegato 2, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- c) La dichiarazione per anticorruzione, Allegato 3, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- d) Il patto d'integrità, Allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- e) L'informativa privacy, Allegato 5, per presa visione;
- f) La presente lettera d'ordine debitamente firmata digitalmente per accettazione.

Art. 5 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "BENI - Prodotti per la raccolta rifiuti" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione - MePA.

In ogni caso l'applicazione della penale non implica la rinuncia da parte di questa Agenzia a richiedere il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - Sicurezza

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - Fatturazione

La fattura, calcolata sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, sarà emessa a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
--

Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma

C.F. 97210890584

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*. Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;**
- n. contratto;**
- sede;**
- IBAN;**
- CIG**

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 9 - Tracciabilità

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della “Comunicazione del Conto Dedicato” sulla base del facsimile allegato alla presente (Allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia.

Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del “contratto”.

La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta - Ufficio Affari Generali - Sezione Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: **Z093B702B3**.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 - Certificazione dei crediti

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza Mastai, 12 -00153 Roma

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all'art. 4.

Art. 14 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede a Roma in Piazza Mastai n. 12, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99.

Art. 15 - Disciplina

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto relative al bando "BENI - Prodotti per la raccolta rifiuti".

Art. 16 - Controversie

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Torino.

Art. 17 - Informazioni

Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 011/0369108 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail:

dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it

Art. 18 - Imposta di bollo

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione.

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972.

Art. 19 - Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.

Art. 20 - RUP

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è il dott. Emiliano Calcagno, in qualità di POER Sezione Laboratori.

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali

Dott. Davide Aimar

Firmato digitalmente

Visto

Il Responsabile di Sezione

Fabio Buscemi

Il funzionario referente per la trattazione: Daniele Brovida